

LA GENERALE RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

L'annuncio di una generale riforma della giustizia nonché le recenti decisioni della Corte Costituzionale, circa la corretta delimitazione della giurisdizione del giudice speciale tributario, hanno riproposto il problema della necessaria ed urgente riforma del processo tributario per attuare concretamente il precetto costituzionale del "giusto processo" (art. 111).

In particolare, la Corte Costituzionale, con tre interessanti recenti decisioni (ordinanza n. 57/2008, sentenza n. 64/2008 e sentenza n. 130/2008), ha precisato che i giudici tributari, in quanto giudici speciali, devono limitarsi a decidere soltanto in tema di tributi, da intendersi come prestazioni imposte collegate alla pubblica spesa con un presupposto economicamente rilevante e che tali requisiti possono essere riscontrati secondo il diritto vivente elaborato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Di conseguenza, secondo la Corte Costituzionale, i giudici tributari non possono più decidere in tema di COSAP, che non è propriamente un tributo, né in tema di sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate ma non attinenti a tributi, come nel caso delle sanzioni relative al c.d. lavoro nero.

Questo ristretto campo di giurisdizione, limitato solo ai tributi, deve necessariamente essere seguito dall'interprete sia per la legislazione passata sia soprattutto per la legislazione futura per evitare il contrasto con l'art. 102, comma secondo, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, giacché

ne deriverebbe la creazione di un nuovo giudice speciale, costituzionalmente vietato.

Oltretutto, non bisogna dimenticare che, prima del suddetto intervento della Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 3171 dell'11/02/2008, aveva invece stabilito la giurisdizione del giudice tributario in tema di sanzioni contro il sommerso.

Sempre in tema di competenza giurisdizionale, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 14831 del 05 giugno 2008, ha stabilito che il giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati, ai sensi dell'art. 86 D.P.R. n. 602/73, deve accertare quale sia la natura, tributaria o non tributaria, dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la causa presso di sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria ed in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito e rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della *translatio iudicii*.

Inoltre, allo stesso modo deve comportarsi il giudice ordinario eventualmente adito. Infine, il debitore, in caso di provvedimento di fermo che trovi riferimento in una pluralità di crediti di natura diversa, può comunque proporre originariamente separati ricorsi innanzi ai giudici diversamente competenti.

Da ultimo, nella confusione generale, spesso si inserisce lo stesso legislatore che, nel disciplinare determinati e nuovi istituti giuridici, come per esempio la transazione tributaria (art. 182-ter della nuova legge fallimentare) in caso di diniego, non stabilisce quale sia il giudice competente (e la stessa problematica

si era riproposta in tema di fermi amministrativi, prima della novella legislativa).

In definitiva, dalla concisa ed incompleta panoramica di cui sopra, risulta evidente lo sconcerto e la rassegnazione del contribuente e del professionista che lo assiste, i quali spesso si trovano in difficoltà ad individuare il giudice competente, con il rischio di perdere tempo e pagare, nel frattempo, a titolo provvisorio, somme non dovute, che saranno rimborsate a distanza di molti anni.

E' arrivato, quindi, secondo me, il momento di mettere mano ad una seria riforma organica del processo tributario, approfittando della generale riforma della giustizia preannunciata dal Presidente del Consiglio Berlusconi per il prossimo autunno.

In definitiva, bisogna riconsiderare il processo tributario come un vero e proprio processo dove è assicurata una parità assoluta tra le parti nonché la possibilità di potersi difendere senza alcuna limitazione, soprattutto quando bisogna contrastare accertamenti fiscali che spesso si basano su presunzioni, alcune volte legali, con inversione dell'onere della prova.

Per far ciò, però, è urgente sottrarre al Ministero dell'Economia e delle Finanze la gestione e l'organizzazione del processo tributario, in quanto parte interessata nel contenzioso, ed affidarla ad un organismo terzo, come per esempio la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministero della Giustizia, perché la giustizia tributaria oltre che "essere" deve necessariamente "apparire" neutrale.

Infine, è importante che in una materia difficile e delicata come quella tributaria i giudici siano professionalmente specializzati, a tempo pieno e, soprattutto, ben retribuiti, in quanto è assurdo che oggi il Ministero

dell'Economia e delle Finanze corrisponda al relatore la misera cifra di **€ 25 netti**, pagata solo dopo molti mesi dal deposito della sentenza!

E' mortificante ed umiliante.

Per realizzare concretamente i principi di cui sopra, **ho predisposto un progetto di legge di riforma del processo tributario (interamente scaricabile dal mio sito: www.studiotributariovillani.it)** che spero possa essere una base di discussione aperta a tutti gli operatori tributari, con l'auspicio che, anche tramite l'indispensabile appoggio degli Ordini professionali interessati, si possa sensibilizzare il mondo politico alla necessaria riforma.

Lecce, 28 luglio 2008

AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it